

**COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 05/06/2012**

**IN FATTO**

Con atto pervenuto in Commissione in data 30 giugno 2011, RE. BE. proponeva ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca legale in data 9 maggio 2011 per € 18.686,21.

Il ricorrente eccepiva:

- 1) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- 2) la mancata notifica, prima dell'iscrizione dell'ipoteca, dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50 DPR 602/73 2° comma;
- 3) l'erroneità delle somme asseritamente dovute.

Chiedeva di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di iscrizione di ipoteca.

In data 30 settembre 2011 si costituiva Equitalia Nord spa, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle questioni in merito alla pretesa contributiva sub 3).

In relazione alle eccezioni di omessa indicazione del responsabile del procedimento, l'ufficio rilevava che la problematica fa riferimento alla formazione della cartella e non all'atto sub judice.

In relazione all'eccezione sub 2) l'ufficio rilevava che il ruolo costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore (per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede) decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, (e non comma 2), del DPR 602/73 e quindi 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, essendo necessaria la notifica di un avviso, che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, solo se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Chiedeva di respingere il ricorso, con vittoria di spese.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione rileva che Equitalia, in qualità di agente della riscossione, ha il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'articolo 77 del D.P.R. 602/73.

Nel caso di specie la ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria è affetta da insanabile nullità, in quanto il Concessionario non ha proceduto alla preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, 2° comma, del DPR n. 602/1973.

È bene ricordare che, nel contesto tributario, l'ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa e preordinata all'espropriazione forzata immobiliare.

Tanto premesso, il vincolo previsto dal 2° comma dell'art. 50 DPR n. 602/73, posto a tutela del contribuente nei confronti della procedura esecutiva immobiliare, non può estendersi anche alle azioni cautelari. A tal riguardo si evidenzia come l'esperibilità di tali azioni è condizionata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in virtù del rinvio all'art. 50, comma 1, del D.P.R. 602/73, contenuto nell'art. 77 del D.P.R. 602/73 che regola tale azione.

Pertanto, all'iscrizione di ipoteca non si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del D.P.R. 602/73, posto che l'iscrizione ipotecaria non segna l'inizio dell'esecuzione, ma

costituisce solo atto prodromico alla stessa. In relazione agli ulteriori motivi di ricorso, la Commissione osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione del ricorrente in merito all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, atteso che la questione si riferisce alla formazione della cartella di pagamento e non all'atto sub iudice. Infine in relazione all'eccezione sub 3) si osserva che le doglianze attinenti al quantum debeatur non possono trovare ingresso nel presente giudizio, promosso avverso l'atto di iscrizione ipotecaria.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso di Be. Re. e lo condanna al rimborso delle spese processuali liquidate all'Agenzia in € 1.000,00.